

Relazione 2017 ai sensi dell'art.6 del Decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 sul "Rating di Legalità"

Premessa

Con il decreto n. 57 del 20 febbraio 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito le modalità in base alle quali le Banche e la P.A. devono tenere conto del "rating di legalità" attribuito alle imprese dall'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (AGCM).

Il "rating di legalità", introdotto per promuovere e diffondere i principi etici nei comportamenti aziendali, è attribuito alle società "virtuose" che devono darne comunicazione in sede di richiesta di finanziamento.

Le Banche devono tenerne conto nel processo di istruttoria quale elemento positivo a supporto della valutazione del merito creditizio.

Il "rating di legalità" ha come fine:

- riduzione dei tempi e dei costi complessivi del finanziamento;
- strumento di valutazione di accesso al credito;
- determinazione delle condizioni economiche.

Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese

La RCI Banque S.A., consapevole dell'opportunità rappresentata dal "rating di legalità" quale strumento funzionale al miglioramento del tessuto economico sociale in cui opera, tiene conto della presenza del "rating legalità" attribuito all'impresa nel processo di istruttoria ai fini della riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento.

Comunicazione

Nel corso dell'anno 2017 non sono pervenute richieste di finanziamento da parte di imprese che abbiano dichiarato di aver ottenuto il "rating di legalità" e di essere iscritte nell'apposito registro tenuto e pubblicato a cura dell'AGCM.

Comunicazioni di diniego (art.6 comma 1 del DM 57/2014)

Non si sono verificati casi in cui il "rating di legalità" non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione.

Roma, 27 aprile 2018

Direttore Controllo Interno

M. Molinaro



9